

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
PESARO

ORDINANZA N° 17/2010

DISCIPLINA DELLA PESCA MEDIANTE L'USO CONTEMPORANEO DI DUE RETI A STRASCICO A DIVERGENTI
CON UNITÀ DA PESCA PROFESSIONALI (*c.d. RETI AMERICANE*)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Attilio MONTALTO, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

- VISTA** la legge 14 luglio 1965 n. 963, recante la disciplina della pesca marittima, modificata dalle Leggi n. 381/1988 e n. 101/2008 nonché parzialmente abrogata dal D.lgs. 153/2004;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante "attuazione della Legge 07.03.2003, n. 38, in materia di pesca marittima";
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- VISTO** il D.M. 21 gennaio 2009 recante la "Disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali", con particolare riferimento all'articolo 1 comma 6 laddove si individua in capo all'Autorità Marittima la facoltà di porre in essere ogni altra iniziativa ai fini del controllo;
- VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 1 del medesimo Decreto, laddove si legge che "Gli armatori delle unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che utilizzano contemporaneamente per il prelievo delle risorse due reti a divergenti, sono obbligati settimanalmente ad un ulteriore giorno di fermo *in aggiunta a quelli già previsti dagli usi e dalle consuetudini locali*";
- VISTA** la circolare prot. n. 6953 in data 05 marzo 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con cui il predetto Dicastero ha fornito chiarimenti interpretativi circa il sopramenzionato Decreto ministeriale;
- VISTO** il foglio prot. n. 03.02/1481 in data 25.02.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano e relativi allegati dal quale si evince che i pescherecci autorizzati al sistema strascico, facenti base nel porto di Fano, abitualmente svolgono la loro attività di pesca articolata su quattro giornate lavorative settimanali, in linea generale dal lunedì al giovedì;
- ACCERTATO** che, per analogia, anche la marineria stazionante nel porto di Pesaro, esercitante l'attività di pesca con i sistemi a strascico, osserva in linea generale le stesse giornate di pesca settimanali della marineria fanese;
- VISTI** gli articoli 1, 8 e 9 delle disposizioni sulla legge in generale, Capo I Codice Civile recanti, rispettivamente, *Indicazioni delle fonti, Usi e Raccolta degli Usi*;
- CONSIDERATO** che, quali fonti del diritto ai sensi dell'art. 1 delle prel. Cod. Civ. , gli usi rappresentano regole non scritte osservate in modo costante ed uniforme per un congruo periodo di tempo e che, nel caso specifico, contemplando il sopracitato Decreto un espresso riferimento agli *usi e consuetudini locali*, la disciplina si inquadra pienamente nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 8 delle medesime preleggi, laddove si prevede

che “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati”;

CONSIDERATA inoltre la ormai radicata ed acclarata consuetudine, desumibile, negli anni, sia dai quotidiani controlli in porto da parte delle competenti Autorità Marittime, che dalle statistiche periodiche di entrambi i locali mercati ittici di Pesaro e Fano, della marineria del Compartimento Marittimo Pesarese di praticare tradizionalmente, l'attività di pesca con i sistemi a strascico su n. 4 (quattro) giornate settimanali;

RITENUTO NECESSARIO monitorare le unità che intendono effettuare l'attività mediante il sistema strascico con l'impiego contemporaneo di due reti, nelle modalità di che trattasi, al fine di ottimizzarne il controllo e meglio vigilare sull'ordinato esercizio della predetta attività di pesca;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutte le unità destinate alla pesca professionale, in possesso di licenza di pesca per il sistema a strascico che, per l'esercizio della loro attività finalizzata al prelievo delle risorse ittiche all'interno delle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pesaro, intendano far uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti “c. d. reti Americane”.

Articolo 2

(Obblighi delle unità da pesca esercenti l'attività di pesca mediante l'utilizzo di due reti a strascico a divergenti “c. d. reti Americane”)

Gli armatori delle unità destinate alla pesca professionale, che intendono esercitare l'attività di pesca con le modalità di cui al precedente articolo 1, nelle acque del Compartimento marittimo di Pesaro, **hanno l'obbligo di effettuare preventiva e formale comunicazione**, da inviare all'Autorità Marittima del porto ove hanno base, ai fini dell'inserimento della propria unità negli appositi elenchi di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Elenco delle unità esercitanti la pesca professionale con l'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti)

Presso ciascuna Autorità Marittima, ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pesaro, è tenuto l'elenco delle unità che effettuano l'attività di pesca di cui all'articolo 1, iscritte presso gli Uffici Marittimi e/o facenti base in quei porti in ossequio al disposto dell'art. 1 comma 3 del D.M. 21 gennaio 2009.

Articolo 4

(Unità non inserite negli elenchi)

La detenzione e l'uso delle due reti di cui al primo comma non è consentito alle unità da pesca autorizzate al sistema a strascico, ove non iscritte in alcuno degli elenchi di cui al precedente articolo secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 4 del D.M. 21 gennaio 2009.

Articolo 5

(Obblighi delle unità da pesca non iscritte negli elenchi tenuti dagli Uffici Marittimi ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pesaro)

E' fatto obbligo, in capo all'Armatore ed in subordine al Comandante delle unità destinate alla pesca professionale, non iscritte negli elenchi tenuti dalle Autorità Marittime ricadenti nel Compartimento Marittimo di Pesaro, che intendano esercitare l'attività di pesca a strascico,

all'interno delle acque di giurisdizione del predetto Compartimento, con le modalità di cui al precedente articolo 3, di comunicare, preventivamente all'ingresso della relativa unità in quelle acque, tale volontà alla Capitaneria di porto di Pesaro, a mezzo di comunicazioni radioelettriche VHF o altro idoneo sistema di comunicazione.

La predetta comunicazione dovrà poi essere formalizzata per iscritto, entro il tempo massimo di 12 ore dall'inizio dell'attività, indicando gli estremi di iscrizione della unità presso gli appositi elenchi di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2009 e specificando la giornata di fermo ulteriore stabilita, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del menzionato decreto, per la settimana in corso.

Articolo 6

(Determinazione ulteriore giornata di fermo)

Tutte le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico, risultanti iscritte negli elenchi di cui al precedente art. 3 che, per il prelievo delle risorse ittiche, utilizzano contemporaneamente due reti a strascico a divergenti, sono obbligate, settimanalmente, ad effettuare un **ulteriore giorno di fermo**, in aggiunta a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore e dagli usi e consuetudini locali.

Il giorno di ulteriore fermo di cui sopra decorre dalle ore 00:01 e termina alle 23:59, orario in cui sarà possibile lasciare gli ormeggi per raggiungere la zona di pesca.

Eventuali deroghe a quanto sopra (uscite in mare per prova motori, trasferimento in cantiere, etc.) devono essere richiesti ed autorizzati in via preventiva all'Autorità Marittima del porto base.

In considerazione della ormai radicata ed acclarata prassi, desumibile, negli anni, sia dai quotidiani controlli in porto da parte delle competenti Autorità Marittime, che dalle statistiche periodiche di entrambi i locali mercati ittici di Pesaro e Fano, che è uso, della marineria del Compartimento Marittimo Pesarese, effettuare tradizionalmente n. 4 (quattro) giornate di pesca settimanali con il sistema a strascico, **le giornate di pesca settimanali, per le unità di cui alla presente ordinanza, sono stabilite nel numero massimo di 3 (tre).**

Articolo 7

(Impossibilità di variazione della giornata ulteriore di fermo)

Relativamente alla segnalazione, in via preventiva, dell'ulteriore giornata di fermo, in nessun caso potrà essere presa in esame una giornata diversa da quella precedentemente comunicata salvo che per documentati motivi di forza maggiore.

Articolo 8

(Forma e tempi della comunicazione di cui all'articolo 6)

È fatto obbligo, in capo all'armatore delle predette unità da pesca, in via preventiva, di esibire, alla competente Autorità Marittima nei cui elenchi l'unità è registrata, apposita comunicazione scritta circa l'ulteriore giornata di fermo aggiuntivo, entro la mezzanotte del giorno che precede la giornata di fermo prescelta.

Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, in caso di omessa comunicazione da parte del proprietario e/o armatore di unità dedita all'attività di pesca di cui trattasi, sarà considerata quale giornata obbligatoria di fermo aggiuntivo, la giornata del giovedì della settimana in corso.

Copia della predetta formale comunicazione, vistata e vidimata dalla competente Autorità Marittima nei cui elenchi l'unità è registrata, è tenuta a bordo per l'esibizione, a richiesta delle competenti Autorità, ai fini del controllo.

Articolo 9

(Richiesta esibizione Libretto Carburante)

È fatto obbligo, in capo all'armatore o in subordine del Comandante dell'unità che esercita l'attività di pesca con l'attrezzatura e le modalità di cui al precedente articolo 1, di esibire con

cadenza mensile, e comunque a richiesta dell'Autorità Marittima, il **libretto carburante** della relativa unità ai fini di consentire alle competenti Autorità marittime di effettuare la verifica delle effettive giornate di pesca effettuate.

Dell'esibizione di cui sopra, sarà preso atto anche mediante annotazione negli appositi elenchi di cui al precedente articolo 2.

Articolo 10

(Disposizioni sanzionatorie e finali)

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diversa violazione e/o reato, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche ed integrazioni; del Decreto Legge 08 Aprile 2008 nr. 59, convertito con Legge 101/2008; dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, inclusione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pesaro sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e Stampa.

Pesaro, 11 maggio 2010

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Attilio MONTALTO

Al _____

Il sottoscritto _____
Comandante/Armatore del M/p _____
iscritto al n. _____ dei RR. NN. MM. e GG. di _____, ai sensi del D.M.
21 gennaio 2009 e dell'ordinanza 17/2010 comunica che per la settimana dal _____ al
_____ la suddetta unità da pesca effettuerà massimo numero 3 (tre) giornate di pesca
complessive e che praticherà quale ulteriore giornata di fermo dell'attività ai sensi dell'art. 1
comma 5 del citato D.M., la giornata di _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.

Pesaro, _____

Il richiedente

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Visto si attesta che la presente comunicazione è stata presentata in data _____
presso l'Ufficio Marittimo di _____.

_____, _____

Timbro
Dell'ufficio

Il ricevente

Copia della presente comunicazione unitamente alla ricevuta dell'avvenuto inoltro dovrà essere
conservata a bordo.